



Valli Chisone e Germanasca

Sede Perosa Argentina – Via Roma, 22

Approvato con Delibera della Giunta dell'Unione N. 26 del 23.03.2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI E STUDENTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA. LOTTO UNICO

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di assistenza agli alunni/studenti disabili, residenti nei Comuni dell'UNIONE MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA di seguito denominata UNIONE MONTANA.

In particolare, l'assistenza ai soggetti disabili, prevista dal combinato disposto: D.P.R. 616/77 (art. 42), Legge 104/1992, D. Lgs. 112/98 (art. 139) e D. Lgs. 297/1994 (art. 327) L.R. n.1/2004; L.R. n. 28/2007 ss.mm.ii., D.C.R. n. 367 – 6857 del 25.03.2019, consiste in interventi di varia natura, di cui si ha presente la valenza educativa, a favore degli alunni disabili, residenti nel territorio di competenza, in gravi difficoltà di inserimento, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, come specificato in seguito.

Il servizio è rivolto agli alunni residenti nei Comuni afferenti l'Unione Montana che frequentino scuole del territorio o della Provincia, certificati dalla struttura sanitaria pubblica che attesti il bisogno di assistenza scolastica.

L'assistenza scolastica consiste nell'assegnare un operatore assistente educatore all'alunno disabile, segnalato dalla Neuropsichiatria competente del Servizio Territoriale dell'ASL, per un monte ore variabile mediamente stimato dalle 4 alle 18 ore settimanali, per la durata della frequenza dall'alunno. Negli ultimi anni mediamente sono stati assegnati assistenti educatori con un carico annuo di n. 900 ore individuali. I dati sopra riportati sono stati estrapolati sulla base storica dell'Anno Scolastico 2020 – 2021 e trattasi di dati indicativi di massima.

Le prestazioni che dovranno essere espletate sono quelle specificatamente previste alla successiva parte tecnica del capitolato.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale non può essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione committente può senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO.

La durata dell'affidamento è di anni 3 (tre), con eventuale proroga di un anno su valutazione discrezionale dell'Amministrazione committente.

L'importo annuo a base d'appalto è determinato in via presuntiva e di massima in € 180.000,00 + IVA 5% con un costo orario, a base di gara, per l'operatore Assistente Educatore di €. 18,00/h più IVA e per tre (3) anni per un totale di €. 540.000,00; l'amministrazione appaltante si riserva la possibilità di novazione del contratto di servizio, alle stesse condizioni di aggiudicazione, per un ulteriore anno scolastico ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e per un ulteriore importo annuo di € 180.000,00.

L'importo complessivo presunto dell'appalto compreso l'importo dell'eventuale novazione ai fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016 è di €. 720.000,00 oltre IVA.

Il valore contrattuale sarà determinato in base all'importo offerto in sede di gara. Il prezzo orario offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, compresi gli spostamenti, nessuno escluso, nessuno escluso, per il servizio indicato nel presente Capitolato, fatta eccezione per l'IVA.

Detto importo è indicativo e di massima, con la precisazione che detto importo può essere aumentato o diminuito in un range del 50% in base alla disponibilità finanziaria ed ai trasferimenti degli enti sovraordinati.

Per la tipologia del servizio non vi sono oneri per la sicurezza.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 ed eventualmente, se l'aggiudicazione intervenisse dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio e fino al termine dell'anno scolastico.

ART. 5 – RUOLI DELL'UNIONE MONTANA E DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

l'Unione Montana:

- cura la programmazione generale del servizio, con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei minori disabili frequentanti le scuole cittadine, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;
- esercita le funzioni di coordinamento generale del servizio nel suo complesso, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dai servizi Scolastici e Socio-educativi e quelle affidate all'affidatario del servizio;
- vigila sull'esecuzione dell'appalto, verifica la qualità - quantità delle prestazioni fornite dal Prestatore di servizi ed attua il controllo finale dei risultati conseguiti;
- regola l'accesso ai servizio

l'affidatario del servizio:

- collabora con l'Amministrazione e le sue strutture funzionali alla programmazione generale del Servizio;
- programma in collaborazione con l'Unione Montana e con l'Istituto Comprensivo ed i referenti dei plessi scolastici nelle fasi di definizione e di verifica dei progetti d'intervento a favore dei singoli utenti;
- fornisce le prestazioni educativo-socio-assistenziali a favore degli alunni portatori di disabilità;
- effettua una valutazione e selezione dell'equipe di operatori del servizio secondo specifici requisiti (possesso del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la

continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);

- svolge l'attività di coordinamento e supervisione del personale, organizza iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori, tenendo conto delle diverse funzioni svolte dagli stessi;
- effettua la verifica dei servizi prestati, presentando periodicamente e comunque mensilmente, all'Unione Montana tramite supporto informatico e cartaceo, la documentazione tecnico-amministrativa contenente i dati qualitativi inerenti agli interventi realizzati;
- effettua la verifica della corrispondenza del servizio effettivamente erogato con quanto richiesto dal Committente/Unione Montana;
- è tenuto all'osservanza del Regolamento UE 2016/679. Gli operatori della ditta affidataria addetti al servizio sono considerati autorizzati al trattamento dei dati personali e particolari in possesso dei servizi dell'Unione Montana e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

ART. 6 – FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il servizio di assistenza educativa a favore degli alunni in situazioni di disabilità inseriti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, ha come scopo principale la piena integrazione scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali, redatti dagli organi a ciò competenti ai sensi della "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociali e i diritti delle persone con handicap" L. n. 104/92.

Le prestazioni di assistenza dell'equipe di operatori messi a disposizione del servizio, riguardano le seguenti aree di pertinenza:

- autonomia personale di base e conquista dello spazio circostante;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell'allievo;
- inserimento sociale dell'allievo in situazioni ludiche, di routine e di attività curricolari;

Per gli interventi di ambito scolastico, il personale educativo assistenziale si inserisce pertanto nell'itinerario già avviato dai docenti curricolari e di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto attivato, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. L'operatore educativo assistenziale deve, di norma, operare in momenti distinti, ma non separati dal personale docente di classe e di sostegno, assumendo dal progetto sull'alunno disabile - P.E.I. Piano Educativo Individualizzato -, gli ambiti del proprio intervento che saranno delineati anche in funzione della programmazione didattica.

Sulla base di una conoscenza specifica e globale delle competenze della personalità dell'alunno portatore di disabilità. Il servizio quindi consiste in una serie di prestazioni che a tendere hanno l'obiettivo di sviluppare una maggiore autonomia in stretta collaborazione con gli obiettivi posti in essere dalla scuola.

Dovranno essere individuate aree di intervento nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato.

Sinteticamente quindi, il personale educativo-assistenziale è tenuto a:

- agire in collaborazione con il personale docente curricolare e di sostegno;
 - curare la conduzione di piccoli gruppi di alunni, al fine di favorire l'integrazione dell'alunno seguito, garantendo in ogni caso la vigilanza su tutti gli alunni/studenti coinvolti nel gruppo;
- - costruire, in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del P.E.I. per l'alunno portatore di disabilità;
- evitare una gestione puramente assistenziale del portatore di disabilità, pur costituendo essa stessa una componente importante;
- - assumere conoscenze complete sull'alunno/i assegnato/i in modo da possedere un quadro del suo skill andando oltre la mera descrizione dei suoi deficit, ma valutandone le potenzialità;
- garantire la segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sul portatore di disabilità;
- interagire con le altre figure professionali presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori) e con gli operatori sociali e sanitari dei servizi territoriali;
- partecipare alle riunioni di programmazione, gestione e verifica del P.E.I., riguardanti l'allievo portatore di disabilità in carico;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera l'alunno interessato;
- partecipare, se richiesto, all'attività di formazione e aggiornamento.

In particolare l'assistente educatore cura i seguenti aspetti:

a) aiuto all'alunno disabile, in classe, dove necessita di un supporto di tipo pratico/funzionale per poter eseguire le indicazioni fornite dall'insegnante, integrando la propria azione con quella dell'insegnante nella realizzazione del progetto formativo/educativo;

b) uso di strumenti protesici dietro specifiche ed espresse indicazioni da parte della famiglia e/o degli operatori sanitari coinvolti nel progetto;

c) assistenza personale nell'area dell'autonomia e dell'autosufficienza di base, quindi anche per tutte le esigenze di carattere fisiologico o connesse con particolari situazioni patologiche;

d) assistenza durante momenti della vita extrascolastica, organizzati comunque dalla scuola (gite di istruzione, mensa, trasporto, ecc.) volta a favorire l'inserimento nel territorio e l'orientamento lavorativo;

e) contenimento di comportamenti aggressivi o comunque costituenti motivi di turbativa per l'incolumità per gli stessi soggetti assistiti e per terzi;

f) aiuto durante i momenti della refezione per la corretta assunzione dei cibi;

g) assistenza nell'utilizzo dei servizi igienici per la pulizia corporale;

h) assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di conoscenza dell'ambiente circostante la scuola purché inserite nel PEI, cui l'assistente educatore partecipa ad elaborare con il personale scolastico;

i) collaborazione con il personale docente nei programmi di intervento di recupero funzionale, di apprendimento delle abilità trasversali e di socializzazione;

l) in caso di malori, infortuni o altro, accompagnamento ad un centro di pronto soccorso, in accordo con il responsabile del plesso scolastico.

L'assistente educatore che svolge il ruolo di coordinatore all'interno dell'Istituto scolastico o del gruppo omogeneo di scuole e cura in particolare:

- funzioni di coordinamento e supporto al personale in servizio presso la scuola;
- partecipa ai gruppi di lavoro ad hoc, laddove sono istituiti;
- se necessario, segnala e fa presente situazioni di disagio/difficoltà in relazione alle ore di assistenza assegnate al singolo alunno e/o all'Istituto scolastico e relativi suggerimenti sulla rivalutazione della distribuzione oraria.

ART. 7 – PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il personale dell'aggiudicatario deve mantenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta. Il personale deve essere fisicamente idoneo alle mansioni, in possesso dei diritti civili e politici, nonché in possesso dei titoli di studio di cui al presente capitolato.

I requisiti del personale devono essere comprovati a cura della ditta affidataria, la quale deve fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio. Tale elenco deve essere presentato all'inizio del periodo contrattuale e deve essere costantemente aggiornato. I titoli di studio richiesti, dovranno essere posseduti anche dal personale reclutato per le sostituzioni temporanee.

A tale fine l'impresa aggiudicataria invierà almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, l'elenco scritto degli operatori da avviare ai servizi specificando, per ciascuno, i dati anagrafici e i titoli posseduti da ciascuno.

L'Unione Montana potrà richiedere la sostituzione degli assistenti educatori che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso

l'aggiudicatario dovrà provvedere entro 3 gg. alla sostituzione degli operatori non idonei. Per assenze del proprio personale, a qualsiasi titolo, l'aggiudicatario si impegna alla sostituzione immediata con altro personale di adeguata capacità professionale.

In caso di sostituzione l'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione all'Unione Montana e all'istituzione scolastica dei dati anagrafici e titoli di studio e servizio del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione, l'aggiudicatario è tenuto a darne urgente comunicazione contemporaneamente alla scuola e all'Unione Montana. Qualora il personale supplente dovesse risultare non idoneo e non in possesso dei requisiti richiesti, è facoltà del committente/Unione Montana chiederne l'ulteriore sostituzione.

Per il periodo di assenza di una o più unità di personale non sostituite, non è riconosciuto alcun emolumento.

ART 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta affidataria deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni richiamate ai precedenti articoli.

L'affidatario dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto dell'appalto un numero di operatori adeguato con le seguenti caratteristiche:

- Operatore Educatore all'assistenza scolastica per alunni disabili: titolo di studio richiesto: - possesso dell'attestato di qualifica di "Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari", o "Operatore Socio Sanitario" o di altra qualifica equipollente, conseguita in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione (ex art. 32 L.R. 1/2004);
- oppure possesso del diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo umanistico e preferibilmente ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo;
- oppure possesso del diploma di Laurea attinente l'area umanistica e psico-sociale fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto;
- il personale assistenziale dovrà essere in possesso di tutte le certificazioni sanitarie relative all'idoneità psico-fisica richieste dalla legge;
- Coordinatore: titolo di studio: diploma di educatore professionale o laurea in scienze dell'educazione o lauree affini o diploma ed esperienza almeno triennale nel coordinamento dei servizi di assistenza scolastica, la cui funzione è necessaria per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i Servizi Scolastici e Socio-educativi, anche mediante incontri periodici di coordinamento.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE E DI PROGRAMMAZIONE

E' compito dell'affidatario curare l'aggiornamento e la riqualificazione del personale con particolare attenzione alle tematiche relazionali, attraverso iniziative proprie o favorendo la

partecipazione degli operatori a percorsi formativi proposti da altri enti. L'affidatario è tenuto a presentare annualmente al committente/Unione Montana il piano della formazione e dell'aggiornamento previsto per il personale e successivamente a rendicontare il numero delle iniziative effettuate, le tematiche trattate e il numero degli operatori coinvolti, mediante presentazione di dettagliata documentazione.

ART. 10 – MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli orari di svolgimento dei servizi, la loro durata, il numero di operatori ed il necessario monte ore saranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti ed alle disponibilità di bilancio

L'orario di servizio, potrà essere sia mattutino che pomeridiano sulla base del calendario scolastico fissato annualmente.

La definizione degli interventi avverrà annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito degli incontri con gli attori istituzionali.

Il fabbisogno complessivo, individuato nel rispetto delle certificazioni ex Legge 104/92, viene presunto in una quantificazione complessiva indicativa di massima e non vincolante in circa 10.000,00 ore/annue.

L'Unione Montana si riserva la facoltà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di variare, al fine di rispondere idoneamente ai bisogni emergenti, in qualsiasi momento dell'anno:

- I plessi dove si effettuano gli interventi di integrazione

- Il numero degli alunni assistiti

- Il monte ore annuo.

Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto nonché per i vincoli di budget di bilancio che nella fattispecie può subire diminuzioni o aumenti in relazione ai finanziamenti degli Enti sovraordinati con un delta del 50%.

La ditta aggiudicataria è dunque obbligata ad effettuare il servizio in parola anche per un numero minore di ore rispetto a quello sopra individuato presuntivamente di massima, o per un numero maggiore di ore, senza variazione delle clausole contrattuali e del prezzo orario aggiudicato.

Il coordinatore del Servizio dovrà essere in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle differenti quotidiane esigenze, nate dalla conduzione dei servizi di cui trattasi, nonché delle eventuali disfunzioni segnalate.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario deve assicurare, tramite il coordinatore del servizio regolarità e continuità di prestazione limitando al minimo il turn-over e provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente.

In caso di assenza, non preannunciata dell'utente, viene riconosciuta, all'assistente, la retribuzione della prima giornata. In questo caso l'operatore educatore all'assistenza scolastica sarà impegnato

presso la struttura scolastica a supporto di altre situazioni di disabilità e/o collaborare con i docenti della scuola.

Art. 11 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si impegna, ai sensi dei vigenti CC.NN.L. e delle linee guida emanate in merito dall'Autorità, a garantire l'assorbimento del personale in servizio, anche qualora lo stesso non abbia ancora completato l'iter formativo dovuto, nei limiti di quanto prescritto dal presente capitolato.

Per l'intera durata dell'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori **e non peggiorative rispetto alle attuali**, ovvero a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai socio lavoratori. Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CC.NN.L firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CC.NN.L delle cooperative sociali.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) s.m.i. nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione dell'Unione Montana al fine di consentire l'avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

La Ditta si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal “Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero” di cui all’art.2, c.4, L.12/6/1990 s.m.i. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione dell’Unione Montana, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire da parte della Ditta affidataria.

- Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato la ditta appaltatrice deve impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche ed in regola con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene pubblica assumendone i relativi oneri.

L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le ditte concorrenti possono rivolgersi all’Ispettorato del lavoro di Torino al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie circa la normativa vigente, applicabile nel corso dell’appalto, in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro.

E’ fatta salva la facoltà della A.S.L. di richiedere alla Ditta appaltatrice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopracitati, ivi comprese le probatorie dei versamenti contributivi.

Art. 12 CLAUSOLA SOCIALE

Il presente appalto in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione europea, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere in particolare la stabilità occupazionale, è sottoposto alle osservanze delle norme in materia di cessazione/cambio appalto.

Nelle procedure di cambio di appalto l’impresa subentrante visto il “Protocollo d’intesa: Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi” siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016, approvato con DGR n.13 – 3370 del 30.05.2016 e le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC n. 13 del 13/02/2019, per la finalità di cui sopra l’aggiudicatario del contratto nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, in base a quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 qualora sia un soggetto diverso dal preesistente avrà l’obbligo di garantire al personale attualmente operante nell’appalto ai sensi dell’art. 51 D.lgs. n. 81/2015 condizioni normative retributive e di tutele del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall’art. 1 c. 42 della L. n. 92/2012, senza periodo di prova con riconoscimento dell’anzianità economica maturata e maturanda.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità del personale impiegato. Si precisa che tale informazione è riportata a titolo puramente indicativo in quanto il dato aggiornato e definitivo del personale impiegato verrà comunicato all’operatore economico aggiudicatario al momento della stipula del contratto.

L'appaltatore subentrante ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL firmato dalle OOSS e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di miglior favore nell'ambito di applicazione strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto nonché gli accordi integrativi, territoriali vigenti firmati dalle OOSS e datoriali comparativamente più rappresentative.

Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con la Committenza. La Committenza non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese o cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo nei confronti del personale dell'Appaltatore per attività inerenti lo svolgimento del Servizio.

A garanzia degli adempimenti contributivi, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (cfr. art.30 - comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 30, comma 5 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì: o ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; o ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

A titolo di informazione si allegano "tabelle" del personale pervenute dalle ditte affidatarie del servizio.

ART. 14 L'APPALTATORE SOLLEVA E SI IMPEGNA

a mantenere indenne l'Unione Montana da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l'Appaltatore dovrà

fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta l'Unione Montana riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Unione Montana segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso l'Unione Montana provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del appaltatore entro due mesi, l'Appaltatore applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'Unione Montana entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

L'Appaltatore riconosce che l'Unione Montana risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Unione Montana appaltante.

L' Appaltatore si impegna a sollevare e mantenere indenne l'Unione Montana da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 15 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO NELLO SVOLGIMENTO

La ditta è tenuta a trasmettere, con cadenza mensile, all'Unione Montana – Servizi Socio Assistenziali una relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto ed un resoconto sull'attività svolta dettagliato sui progetti individuali.

Annualmente la ditta dovrà presentare all'Unione Montana una relazione complessiva di programmazione ad inizio anno e una consuntiva di fine anno rispetto all'andamento del servizio.

ART. 16 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Liquidazione e pagamento dei servizi affidati sulla base delle ore impiegate dagli operatori ed effettivamente svolte e verificate.

ART. 17 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario e affidatario, a miglior specifica di quanto sopra indicato, tutte le spese relative a:

- oneri relativi agli operatori e al responsabile del servizio;

- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori e degli utenti correlati all'espletamento delle attività;
- formazione del personale;
- materiale ed iniziative per le attività a favore degli utenti;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento del servizio e a quanto contemplato da parte della ditta affidataria nel progetto offerta.

ART. 18 SUB APPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

Il subappalto non è consentito per la fattispecie del servizio oggetto della presente gara.

E' vietata, ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'Amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come "dati personali sensibili", ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 s.m.i. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto nonché dal Regolamento UE/2016/679 sulla Privacy.

L'Unione Montana conferirà all'aggiudicataria i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio unicamente in relazione allo sviluppo dell'attività educativa riabilitativa/assistenziale.

I dati comunicati o acquisiti direttamente nel corso dell'espletamento del servizio non potranno essere riprodotti ad uso dell'Affidatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità, nel rispetto delle norme sopra citate.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'Aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle trasmissioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

L'Affidatario si impegna a rendere noto entro 15 gg. dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

CONTROLLI - CLAUSOLA PENALE – ASSICURAZIONI.

ART. 20 VERIFICA DI GESTIONE – MODALITÀ DI CONTROLLO

L'Unione Montana si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento dei servizi e il rispetto dei contenuti del presente Capitolato e dell'offerta tecnico economica presentata in gara ed aggiudicata.

Le modalità di controllo si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, trasporti, tenuta e conservazione della sede assegnata, pulizia, ecc.;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale, contrattualmente pattuito, dimostrato con copia del registro presenze da trasmettere giornalmente agli uffici dell'Unione Montana, unitamente alle presenze degli utenti in carico;
- c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

La Ditta affidataria, a miglior specifica, è comunque tenuta a collaborare per l'attivazione delle ulteriori verifiche che l'Unione Montana riterrà opportune e che in via preliminare si indicano già da ora con la formulazione del prospetto mensile delle attività e del relativo personale e degli utenti presi in carico, detta relazione deve evidenziare: le prese in carico, la definizione dei progetti individuali e di gruppo, le relative ore dedicate dagli operatori nelle rispettive attività e alunni.

ART. 21 CLAUSOLA PENALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Ditta dovrà impegnarsi a garantire tutte le indicazioni del presente capitolato, pena la rescissione del contratto.

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l'Unione Montana del buon andamento del servizio assunto.

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi.

A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:

- a) In caso di mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione - per motivi non imputabili a cause di forza maggiore - verrà applicata da parte dell'Unione Montana una penale pari a euro 260,00 giornaliere moltiplicate per le effettive giornate di assenza del personale previsto e stabilito;
- b) mancato rispetto di quanto previsto nei progetti di attività per singoli/gruppi: euro 160,00 per ogni mancata o incompleta effettuazione delle attività previste;

- c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: euro 260,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- d) mancata comunicazione o ritardo da parte della ditta affidataria circa lo sciopero del personale: verrà applicata una penale di euro 160,00 giornaliera per ciascun operatore richiesto dalla direzione dell'Unione Montana per garantire l'effettuazione dei servizi minimi essenziali previsti dalla medesima;
- e) mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico della Ditta affidataria in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale addetto euro 400,00 per evento;
- f) mancata partecipazione non giustificata del personale della Ditta affidataria alle riunioni previste dal progetto o richieste dall'Unione Montana: euro 160,00 per evento;

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi via PEC, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso inutilmente il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà nel merito, applicando, se del caso, le relative penali con le modalità sopra richiamate.

ART. 22 RECUPERO DELLE PENALITÀ

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle non conformità al presente Capitolato, l'Unione Montana, previa comunicazione alla Ditta, procederà al recupero delle stesse.

In mancanza di versamento gli importi dovuti saranno trattenuti dalle fatturazioni mensili ancora da pagare o dalla cauzione versata, la quale dovrà essere reintegrata così come previsto nel più breve tempo possibile.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di controdeduzioni da parte della Ditta non ritenute accoglibili dall'Unione Montana.

Dopo reiterate inadempienze, l'Unione Montana ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta affidataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno alla ditta affidataria, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Unione Montana ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Unione Montana;
- c) quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;

d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Unione Montana, in forma di lettera raccomandata o e mail via PEC, di volersi avvalere delle clausola risolutiva.

L'Unione Montana sarà tenuta a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'Unione Montana del deposito cauzionale salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà all'Unione Montana da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla medesima.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione Montana di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Unione Montana intendesse avvalersi di tale clausola, la medesima si rivarrà anche sulla cauzione definitiva prestata dalla Ditta affidataria a titolo di penale forfettaria per l'inadempimento (senza necessità di nessuna prova in tal senso), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 23 CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

La Ditta affidataria si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere l'Unione Montana sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività svolte nell'ambito del presente appalto, anche semplicemente connesse all'oggetto dell'appalto, manlevando espressamente l'Unione Montana.

La Ditta affidataria si impegna, inoltre, a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo e secondo fattispecie, il diritto di rivalsa da parte dell'Unione Montana sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalle norme civilistiche.

La ditta affidataria – prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto – dovrà stipulare apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio. In particolare l'Appaltatore dovrà stipulare:

- Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per sinistro.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie da parte dell'affidatario:

- Descrizione puntuale del rischio assicurato;

- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori.
- Responsabilità "postuma" derivante all'appaltatore, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa l'Unione Montana) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante e nei tempi stabiliti.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia sono posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

In ogni caso, anche qualora l'appaltatore disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore dell'Unione Montana ai fini del presente appalto.

OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE:

ART. 24 PAGAMENTI

Il termine di pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di ogni altro documento previsto dalle norme in vigore per la Pubblica Amministrazione nonché del rispetto delle regole del presente capitolato speciale.

ART. 25 MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE

La Ditta affidataria dovrà fatturare mensilmente all'Unione Montana accompagnando la relativa fattura con giustificativo mensile con il numero di ore effettivamente erogate a carico di ciascun educatore ripartite per alunno.

La liquidazione delle fatture avverrà come sopra descritto salvo detrazione dell'importo delle eventuali penalità, in cui l'appaltatore fosse incorso, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i.

ART. 26 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa per l'annualità successiva alla prima la revisione prezzi rispetto alla retta offerta ed aggiudicata in gara, mediante ricorso all'indice FOI, quale limite massimo del compenso mensile che la stazione appaltante può riconoscere.

ART. 27 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI – DOVERE DI COLLABORAZIONE CON LE ISITUZIONI PUBBLICHE

L'affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in materia, adempiendo alle richieste e alle prescrizioni emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma.